

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena

#### **Art. 167 Estinzione del reato.**

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.